

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA DELLA SOCIETA'

Art. 1

1.1 La società denominata "NUCLECO - SOCIETA' PER L'ECO - INGEGNERIA NUCLEARE - SOCIETA' PER AZIONI", più brevemente "NUCLECO S.p.A." è regolata dal presente statuto.

1.2 La denominazione potrà essere usata e scritta con qualsiasi carattere e rilievo tipografico.

Art. 2

2.1 La Società ha sede legale in Roma.

2.2 Con delibera del Consiglio di Amministrazione potranno essere istituite o soppresse, nei modi di legge, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie e rappresentanze, filiali e succursali.

Art. 3

La durata della Società è stabilita al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata, una o più volte, con deliberazione dell'Assemblea straordinaria degli azionisti.

TITOLO II

OGGETTO DELLA SOCIETA'

Art. 4

4.1 La Società, che potrà svolgere, anche per conto terzi, la sua attività in Italia e all'estero, ha per oggetto:

a) raccolta, trasporto e condizionamento dei rifiuti radioattivi di bassa e media attività e loro sistemazione nei luoghi di destinazione finale;

b) caratterizzazione radiologica e chimico-fisica di materiali radioattivi;

c) decontaminazione di impianti nucleari e non, decontaminazione di ambienti di lavoro, contaminati a bassa e media attività;

d) "decommissioning" di impianti nucleari e non, contaminati a bassa e media attività anche mediante lavori di demolizione di opere da realizzarsi con qualsiasi mezzo, la raccolta di materiali di risulta e la loro separazione, nonché lavori in terra da realizzarsi con qualsiasi mezzo e qualunque sia la natura del terreno da scavare o ripristinare;

e) progettazione, realizzazione e fornitura di impianti per il trattamento ed il condizionamento di rifiuti radioattivi, a bassa e media attività;

f) prestare servizi di ingegneria nel settore delle bonifiche ambientali e nel settore dei rifiuti radioattivi;

g) l'assunzione, sia diretta che indiretta, di interessenze e partecipazioni in altre società ed imprese industriali e commerciali, che operano nei predetti settori ed in settori affini purché strumentali per il raggiungimento degli scopi sociali;

h) qualsiasi operazione finanziaria, commerciale, industriale, mobiliare e immobiliare, compreso il rilascio di fidejussioni e garanzie, comunque connesse ed attinenti al raggiungimento anche indiretto degli scopi sociali;

i) condurre attività di tipo industriale connesse con il "fine ciclo" del combustibile nucleare;

l) progettare, sviluppare ed eseguire interventi di bonifica di terreni, impianti ed altre strutture nel settore dei rifiuti radioattivi e dei rifiuti tossico nocivi.

TITOLO III

CAPITALE SOCIALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI

Art. 5

Il capitale sociale è di Euro 6.000.000,00 (seimilioni e zero centesimi) ed è suddiviso in n. 6.000.000 (seimilioni) di azioni ordinarie del valore nominale di euro 1,00 (uno e zero centesimi).

Art. 6

6.1 I versamenti sulle azioni sono richiesti ai sottoscrittori con lettera raccomandata a seguito di deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

6.2 Sulle somme richieste e non versate sono dovuti gli interessi di mora in misura uguale al tasso ufficiale dello sconto, fermo il disposto dell'articolo 2344 del Codice Civile.

Art. 7

7.1 Le azioni sono indivisibili e ogni azione dà diritto a un voto.

7.2 Le azioni sono nominative.

Art. 8

La qualità di azionista costituisce, di per sé sola, adesione al presente statuto.

Art. 9

Il domicilio dei soci, nei confronti della Società, si intende eletto, a tutti gli effetti di legge, presso la sede sociale.

Art. 10

La Società potrà emettere obbligazioni uniformandosi agli articoli 2410 e seguenti del Codice Civile.

TITOLO IV

ASSEMBLEA

Art. 11

11.1 L'Assemblea è composta da tutti gli azionisti e, legalmente convocata e costituita, rappresenta la universalità dei soci. Le sue deliberazioni, legalmente adottate, obbligano tutti i soci, anche se non intervenuti o dissenzienti.

11.2 La constatazione della legalità della costituzione dell'Assemblea è fatta dal Presidente che accerta l'identità e la legittimazione dei presenti ed, in genere, il diritto di intervento e di voto, regola lo svolgimento dei lavori assembleari ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Art. 12

12.1 L'Assemblea degli azionisti sia ordinaria che straordinaria, si tiene presso la sede sociale od in altro luogo indicato dal Consiglio di Amministrazione.

12.2 L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi che siano audio o audio video collegati fra loro, a condizione che sia rispettato il metodo collegiale e che:

a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea di effettuare le attività di cui all'articolo 11 dello Statuto;

b) sia consentito al Presidente ed al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti;

d) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio o audio video collegati a cura della società nei quali gli intervenienti possono affluire.

12.3 Nell'ipotesi di cui al comma precedente, il Presidente dell'Assemblea e il soggetto verbalizzante devono trovarsi contemporaneamente presso il medesimo luogo; in detto luogo si intende tenuta l'Assemblea. Per lo svolgimento delle proprie funzioni, il Presidente dell'Assemblea può farsi coadiuvare da uno o più assistenti presenti in ciascuno dei luoghi audio o audio video collegati. Analoga facoltà è attribuita al soggetto verbalizzante per lo svolgimento delle proprie funzioni.

12.4 E' consentita l'espressione di voto per corrispondenza.

12.5 L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro centoottanta giorni, se la Società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato, o quando lo richiedano particolari esigenze derivanti dalla struttura o dall'oggetto della Società.

12.6 Può inoltre essere convocata ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno, ovvero qualora ne facciano richiesta motivata tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale.

Art. 13

13.1 Per le modalità di convocazione dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, valgono le seguenti disposizioni. L'avviso di convocazione dell'Assemblea deve essere comunicato ai soci almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea stessa con uno dei seguenti mezzi di comunicazione:

- fax con richiesta di avviso di ricezione;
- e-mail con richiesta di avviso di ricezione;

- lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

13.2 Nell'avviso di convocazione devono essere indicati gli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza. Lo stesso avviso può indicare, in un giorno successivo, la data della seconda convocazione.

13.3 In assenza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e all'Assemblea partecipa la maggioranza dei componenti sia dell'organo amministrativo sia del Collegio Sindacale. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione (ed alla conseguente votazione) degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

13.4 Nell'ipotesi di cui al punto precedente, dovrà essere data entro cinque giorni comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti dell'organo amministrativo e di controllo non presenti.

Art. 14

14.1 Per intervenire all'Assemblea, gli azionisti dovranno conformarsi alle norme di legge ed alle modalità che saranno indicate nell'avviso di convocazione.

14.2 Gli azionisti possono farsi rappresentare all'Assemblea, mediante delega scritta, da altri anche non azionisti nei limiti di cui all'articolo 2372 del Codice Civile.

Art. 15

15.1 L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è legalmente costituita quando gli azionisti intervenuti rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

15.2 L'Assemblea ordinaria, in seconda convocazione, è legalmente costituita qualunque sia la parte di capitale rappresentata dagli intervenuti.

15.3 Per l'Assemblea straordinaria, in prima convocazione, occorre la presenza di più della metà del capitale sociale; in seconda convocazione, occorre la presenza di più di un terzo del capitale sociale.

Art. 16

16.1 Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente, qualora nominato, o, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dall'Amministratore Delegato. In mancanza, funge da Presidente uno dei Consiglieri presenti o un Azionista designato dalla maggioranza degli intervenuti.

16.2 Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un Segretario, anche non socio, designato dall'Assemblea.

Art. 17

17.1 Tanto in prima che in seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza di voti dei presenti.

17.2 L'Assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più

della metà del capitale sociale. In seconda convocazione delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in Assemblea. In caso di parità di voti la proposta si ha per respinta.

Art. 18

18.1 L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera su tutti gli argomenti rientranti, per legge o per statuto, nella sua competenza.

18.2 All'Assemblea ordinaria spetta altresì il compito di autorizzare il Consiglio di Amministrazione ad attribuire deleghe operative al Presidente, su specifiche materie delegabili ai sensi di legge.

18.3 Per i compensi da deliberare, ai sensi dell'art. 2389, primo comma, del Codice Civile, l'Assemblea ordinaria deve tenere conto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di remunerazioni spettanti agli amministratori di società direttamente o indirettamente controllate dallo Stato.

Art. 19

19.1 Le deliberazioni dell'Assemblea sono accertate con processi verbali nei modi voluti dall'articolo 2375 del Codice Civile e devono essere sottoscritti dal Presidente, dal Segretario o Notaio.

19.2 Il verbale dell'Assemblea straordinaria deve essere redatto da un Notaio.

TITOLO V

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art 20

20.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque componenti. Il numero dei componenti è fissato dall'Assemblea in occasione della nomina.

20.2 La composizione del Consiglio d'Amministrazione deve garantire il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi.

20.3 I componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati per un periodo non superiore a tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili a norma dell'art. 2383 del codice civile.

20.4 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli ai sensi dell'art. 2386, comma 1, del codice civile, garantendo il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi.

Se viene meno la maggioranza dei consiglieri nominati dall'Assemblea, si intenderà dimissionario l'intero Consiglio e l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio è convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica.

20.5 L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso di specifici requisiti; in particolare, i Con-

siglieri di Amministrazione devono essere scelti secondo criteri di onorabilità, professionalità e competenza.

20.6 Gli Amministratori cui siano state delegate in modo continuativo, ai sensi dell'articolo 2381, comma 2 Codice Civile, attribuzioni gestionali proprie del Consiglio di Amministrazione, possono rivestire la carica di amministratore in non più di due ulteriori Consigli in società per azioni. Ai fini del calcolo di tale limite, non si considerano gli incarichi di amministratori in società controllate o collegate.

20.7 Costituisce causa di ineleggibilità o decadenza per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni, dalle funzioni di amministratore l'emissione a suo carico di una sentenza di condanna, anche non definitiva, per taluno dei delitti previsti:

a) dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

b) dal titolo XI del libro V del Codice Civile e dal regio decreto del 16 marzo 1942 n. 267;

c) dalle norme che individuano i delitti contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero in materia tributaria;

d) dall'art. 51, comma 3bis, del Codice di Procedura Penale nonché dall'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

Costituisce altresì causa di ineleggibilità l'emissione del decreto che dispone il giudizio o del decreto che dispone il giudizio immediato per taluno dei delitti di cui al primo periodo lettere a), b), c) e d), ovvero di una sentenza di condanna definitiva che accerti la commissione dolosa di un danno erariale.

Gli amministratori che nel corso del mandato dovessero ricevere la notifica del decreto che dispone il giudizio o del decreto che dispone il giudizio immediato per taluno dei delitti di cui al primo periodo lettere a), b), c) e d), ovvero di una sentenza di condanna definitiva che accerti la commissione dolosa di un danno erariale devono darne immediata comunicazione all'organo di amministrazione, con obbligo di riservatezza. Il Consiglio di Amministrazione verifica, nella prima riunione utile e comunque entro i dieci giorni successivi alla conoscenza dell'emissione dei provvedimenti di cui al primo periodo, l'esistenza di una delle ipotesi ivi indicate e convoca, entro 15 giorni l'Assemblea, al fine di deliberare in merito alla permanenza nella carica dell'amministratore, formulando al riguardo una proposta motivata che tenga conto di un possibile preminente interesse della società alla permanenza stessa. Nel caso in cui l'Assemblea non deliberi la permanenza dell'amministratore, quest'ultimo decade automaticamente dalla carica per giusta causa, senza di-

ritto al risarcimento danni.

Fermo restando quanto previsto dai precedenti periodi, costituisce causa di ineleggibilità o decadenza automatica per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni, dalle funzioni di amministratore con deleghe operative la situazione di sottoposizione ad una misura cautelare personale, tale da rendere impossibile lo svolgimento delle deleghe, all'esito del procedimento di cui all'art. 309 o all'art. 311, comma 2, del Codice di Procedura Penale, ovvero dopo il decorso dei relativi termini di instaurazione.

Agli effetti della presente disposizione, la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 del Codice di Procedura Penale è equiparata alla sentenza di condanna.

Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica. Essa è dichiarata dal Consiglio di Amministrazione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto.

Art 21

21.1 Il Consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, elegge fra i suoi componenti un Presidente.

21.2 Il Consiglio di Amministrazione, previa delibera dell'Assemblea di cui all'articolo 18, può attribuire deleghe gestionali al Presidente sulle materie indicate dall'Assemblea, determinandone in concreto il contenuto ed il compenso, ai sensi dell'art. 2389, terzo comma, del Codice Civile.

21.3 Il Consiglio di Amministrazione, fermo restando quanto previsto al precedente comma, può inoltre delegare parte delle sue attribuzioni ad un solo componente che conseguentemente viene nominato Amministratore Delegato. Solo a tale componente, e al Presidente nel caso di attribuzione di deleghe gestionali di cui al precedente comma, possono essere riconosciuti compensi ai sensi dell'art. 2389, terzo comma, del Codice Civile. La carica di Amministratore Delegato non è incompatibile con quella di Presidente o di Vice Presidente.

21.4 Il Consiglio di Amministrazione può delegare il compimento di singoli atti anche ad altri membri del Consiglio, a condizione che non siano previsti compensi aggiuntivi, determinando le modalità di riferimento al Consiglio stesso. Il Consiglio di Amministrazione può, altresì, conferire incarichi a dipendenti o a terzi per singoli atti o categorie di atti.

21.5 Il Consiglio, su proposta del Presidente, nomina un Segretario, anche estraneo alla Società.

21.6 Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, se nominato. In mancanza anche di quest'ultimo, saranno presiedute dal consigliere più anziano di età.

21.7 Il Consiglio di Amministrazione, ove non vi abbia provveduto l'Assemblea, può inoltre nominare un Vice Presidente al solo fine di sostituire il Presidente nei casi di assenza

o impedimento. Per la carica di Vice Presidente non può essere disposto alcun compenso aggiuntivo.

21.8 L'Amministratore Delegato e il Presidente curano che l'assetto organizzativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale di norma ogni tre mesi sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società o dalle sue controllate.

ART 22

22.1 Il Consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che il Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente lo giudichino necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi componenti o dal Collegio Sindacale.

22.2 E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per videoconferenza o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione, intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, trasmettere, ricevere e visionare documenti; verificandosi questi requisiti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente, ove deve trovarsi anche il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

22.3 Di regola la convocazione è fatta almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione; in caso di urgenza, la convocazione è fatta almeno ventiquattro ore prima della data della riunione. Il Consiglio di Amministrazione delibera le modalità di convocazione delle proprie riunioni.

22.4 Il Consiglio di Amministrazione deve essere altresì convocato, entro quindici giorni, quando ne è fatta richiesta scritta da almeno un consigliere per deliberare su uno specifico argomento da esso ritenuto di particolare rilievo, attinente alla gestione, argomento da indicare nella richiesta stessa.

Art.23

23.1 Per la validità delle riunioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

23.2 Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Art.24

24.1 Il Consiglio di Amministrazione, ha per il conseguimento dei fini sociali e per la gestione e amministrazione della Società, tutte le facoltà che non sono dalla legge, o da questo Statuto, espressamente riservate all'Assemblea. In particolare:

a) nomina e revoca il personale;

- b) approva il regolamento del personale ed i regolamenti speciali per i singoli servizi della Società;
- c) nomina e revoca direttori, procuratori e institori;
- d) delibera l'istituzione e soppressione delle succursali, delle agenzie, delle rappresentanze e degli uffici corrispondenti;
- e) delibera su tutte le attività ed operazioni di cui all'articolo 4 del presente Statuto ed autorizza la stipulazione di qualsiasi atto, sia con i privati, sia con le Pubbliche Amministrazioni;
- f) transige e compromette le controversie;
- g) autorizza le iscrizioni, surrogazioni, riduzioni, restrizioni e cancellazioni di ipoteche, le trascrizioni ed annotazioni relative e qualsiasi altra operazione ipotecaria;
- h) autorizza qualsiasi operazione presso il Debito Pubblico, la Cassa Depositi e Prestiti, le Tesorerie e presso ogni altra Amministrazione pubblica o privata;
- i) delibera l'assunzione di partecipazioni e interessenze agli effetti dell'articolo 4 dello Statuto; l'assunzione di nuove partecipazioni o il mantenimento delle attuali devono essere autorizzate con delibera motivata;
- l) delibera la prestazione di garanzie e fidejussioni;
- m) predispone i progetti dei bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- n) sovrintende alla funzione di controllo interno, in mancanza dell'apposito comitato interno al Consiglio.

24.2 Al Consiglio di Amministrazione è attribuita la competenza all'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative obbligatorie.

Art. 25

25.1 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione risultano da processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal Presidente della seduta e dal Segretario.

25.2 Le copie dei verbali fanno piena fede se sottoscritte dal Presidente della seduta e dal Segretario.

Art. 26

26.1 Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta un compenso da determinarsi dall'Assemblea ordinaria. Tale deliberazione, una volta presa, sarà valida anche per gli esercizi successivi fino a diversa determinazione dell'Assemblea.

26.2 E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza, premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali.

Art. 27

27.1 Il Consiglio di Amministrazione può, nei casi strettamente necessari, avuto anche riguardo delle caratteristiche e delle esigenze della Società, costituire comitati con funzio-

ni consultive o di proposta, riconoscere a ciascuno dei componenti una remunerazione complessivamente non superiore al 30% del compenso deliberato per la carica di amministratore.

27.2 Il Responsabile della funzione di controllo interno riferisce al Consiglio di Amministrazione ovvero ad apposito Comitato eventualmente costituito all'interno dello stesso.

Art.28

Il Presidente:

- a) ha poteri di rappresentanza della Società;
- b) presiede l'Assemblea;
- c) convoca, fissa l'ordine del giorno, presiede il Consiglio di Amministrazione, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti gli amministratori e ai sindaci;
- d) verifica l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio.

TITOLO VI

RAPPRESENTANZA E FIRMA SOCIALE

Art 29

29.1 La rappresentanza legale della società e la firma sociale, spettano al Presidente e all'Amministratore delegato.

I predetti rappresentanti legali potranno conferire poteri di rappresentanza della Società, pure in sede processuale, anche con facoltà di subdelega.

29.2 Nei casi di cui all'articolo 21, la rappresentanza della Società nell'atto specifico è attribuita ai procuratori della Società.

TITOLO VII

COLLEGIO SINDACALE E SOCIETA' DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Art 30

30.1 L'Assemblea nomina il Collegio Sindacale, costituito da tre sindaci effettivi tra i quali elegge il Presidente. L'Assemblea nomina altresì due sindaci supplenti. L'Assemblea determina il compenso del Collegio Sindacale.

30.2 La composizione del collegio sindacale deve assicurare il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più sindaci effettivi, subentrano i sindaci supplenti nell'ordine atto a garantire il rispetto delle suddette disposizioni di legge e regolamentari in materia di equilibrio tra i generi.

30.3 Per tutta la durata del loro incarico i sindaci debbono possedere i requisiti di cui all'art. 2399 del Codice Civile. La perdita di tali requisiti determina la immediata decadenza del sindaco e, fermo restando quanto previsto al punto precedente, la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano.

ART 31

31.1 La revisione legale dei conti sulla società è esercitata da una società di revisione legale iscritta in apposito regi-

stro abilitata alla revisione legale dei conti delle società quotate in borsa.

31.2 L'Assemblea, su proposta motivata del Collegio Sindacale, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e determina il corrispettivo spettante alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico.

31.3 L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico. L'incarico è rinnovabile.

**TITOLO VIII
BILANCIO SOCIALE ED UTILE**

Art. 32

32.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

32.2 Alla fine di ogni esercizio il Consiglio provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio sociale.

Art. 33

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui siano diventati esigibili saranno prescritti a favore della Società con diretta loro appostazione a riserva.

**TITOLO IX
SCIoglimento E LIQUIDAZIONE
DELLA SOCIETA'**

Art. 34

In caso di scioglimento della società, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori fissandone i poteri e i compensi.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 35

Per tutto ciò che non è espressamente previsto o diversamente regolato dal presente Statuto si applicheranno le disposizioni del Codice Civile.

Art. 36

Non è consentita l'istituzione di organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in materia di società.

F.to - Vincenzo Papi - Notaio

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE DOCUMENTO SU
SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ART. 23 DEL D.LGS. 7 MARZO 2005 N.
82 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI
ROMA, 6 maggio 2021